

**Oggetto:** Nomina di Commissario ad acta per l'adozione degli atti necessari per l'ingresso del Comune di Borgetto nella compagine sociale di Amap s.p.a. Gestore del servizio idrico integrato dell'ATO di Palermo, nonché al trasferimento e acquisizione in concessione d'uso, delle infrastrutture idriche per la successiva gestione al Gestore unico medesimo.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**PRESIDENZA  
IL PRESIDENTE**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
**L'ASSESSORE**

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con d.lgs. 15.5.1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.2.1948, n. 2;
- VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e succ. mod.;
- VISTO il D.P.R.S. del 05.4.2022 n. 9 *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;*
- VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante *“Norme in materia ambientale”* e, in particolare, gli articoli 147 e segg. in materia di servizio idrico integrato;
- VISTO l'art.172, D.Lgs. n.152/2006 cit. che, a seguito delle modifiche recate dall'art.7, comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, al primo comma dispone che *“Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente;*
- CONSIDERATO che il citato art.172, D.Lgs. n.152/2006, in correlazione con gli adempimenti prescritti al comma 1, dispone al quarto comma che *“Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza*



*al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale;*

- VISTO l'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19 che riconosceva all'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.), poi soppressa con L.R. 19/2008, “*poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi*”;
- VISTO l'art.9, comma 2, della richiamata legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 che, nell'abrogare il citato art.7, l.r. n.19/2005, ha disposto il trasferimento delle funzioni e dei compiti già esercitati dall'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.) all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità, prevedendo che “*Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. (...)*”, ivi compresi i poteri sostitutivi;
- VISTA la legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, recante “*Disciplina in materia di risorse idriche*”;
- VISTO il Decreto Assessoriale n. 75 del 29.01.2016 dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 12 febbraio 2016, con il quale, in attuazione dell'art. 3, comma 1, della L.R. 11 agosto 2015 n. 19, sono stati individuati i confini dei nove Ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del D.P. Reg. n. 114 del 16 maggio 2001 e successivo D.P. Reg. n. 16 del 29 gennaio 2002;
- VISTE le Circolari prot. n.1369/gab del 7.3.2016 e prot. n.7394/gab del 22.11.2016 dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità *pro tempore*, aventi ad oggetto indirizzi idonei a garantire la sollecita ed omogenea attuazione dell'art.3, comma 2, l.r. n.19/2015 e, dunque, il formale insediamento delle Assemblee territoriali idriche (ATI) e il loro avvio operativo;
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.93/2017, depositata il 4.5.2017, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di molteplici disposizioni della Legge regionale 11 agosto 2015, n.19;
- VISTA la Circolare prot. n.4586/gab del 18.5.2017 dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità che, nel chiarire che le disposizioni regionali dichiarate incostituzionali non concernono la disciplina dei nuovi Enti di Governo del servizio idrico integrato, che rimane integra, vigente ed applicabile nelle modalità definite dal legislatore regionale, ha assegnato alle ATI il termine di sei mesi, decorrenti dalla circolare medesima, per redigere/aggiornare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e avviare la procedura di affidamento del SII, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall'art.172, comma 4, D.Lgs. n.152/2006;
- VISTA la Deliberazione n.80 del 10.02.2023 con la quale la Giunta di Governo conferisce, con decorrenza dal 14.02.2023 all'Ing. Maurizio Costa l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il D.P.Reg. n.436 del 13.02.2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Maurizio Costa l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA la Deliberazione dell'ATI di Palermo n.2 del 22.11.2017, con la quale l'Assemblea dei Sindaci ha stabilito di individuare nella società Amap s.p.a.. soggetto al quale poter affidare la gestione unica del S.I.I. dell'Ambito Territoriale Ottimale di Palermo;
- VISTA la Deliberazione dell'ATI di Palermo n.10 del 26.11.2020 di riconoscimento della salvaguardia della gestione del S.I.I. ai Comuni dell'ATI Palermo ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis lett. a e b del D.Lgs n. 152/06;
- VISTA la Deliberazione n.11 del 30.12.2020 con la quale l'Assemblea dei Sindaci ha adottato il piano d'ambito dell'ATI di Palermo;
- VISTA la Deliberazione dell'ATI di Palermo n.5 del 14.7.2021, con la quale l'Assemblea dei Sindaci ha proceduto ad affidare il S.I.I. del proprio ambito al gestore Unico Amap s.p.a. ai sensi dell'art. 149 bis e dell'art. n.172 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.,

- nonchè della L.R. n. 19 del 11.8.2015;
- VISTA la Deliberazione dell'ATI di Palermo n.7 del 14.7.2021, con la quale l'Assemblea dei Sindaci ha approvato la Convenzione di gestione del S.I.I. per regolare i rapporti tra ATI Palermo e il Gestore Amap s.p.a.;
- VISTA la Convenzione di gestione del S.I.I. del 14.7.2021 stipulata tra l'ATI di Palermo e Amap s.p.a.;
- VISTA la Convenzione di gestione del S.I.I. stipulata tra l'ATI di Palermo e Amap s.p.a. in data 22.12.2021 che onera l'Amap a curare l'acquisizione delle autorizzazioni di legge quale soggetto delegato dalle Amministrazioni Comunali in gestione e titolari delle infrastrutture di che trattasi;
- VISTA la nota n.1081 del 27.07.2022 reiterata con nota n.1816 del 29.11.2022, con le quali l'Assemblea Territoriale Idrica di Palermo, ha provveduto a diffidare il Comune di Borgetto per il mancato trasferimento della gestione del Servizio Idrico Integrato al Gestore Unico d'Ambito Amap s.p.a., ai fini degli adempimenti normativi, preannunciando, in caso di persistente inerzia, il ricorso alla richiesta di commissariamento all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTA la nota n.1335 del 27.09.2022 e successiva n. 1980 del 27.12.2022, con le quali l'Assemblea Territoriale Idrica di Palermo, ha richiesto all'Assessorato regionale per l'Energia e i Servizi di P.U.- Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti l'intervento sostitutivo nei confronti del Comune di Borgetto al fine dell'attivazione di tutte le procedure necessarie per portare a compimento la consegna della gestione del Servizio Idrico Integrato al Gestore Unico d'Ambito Amap s.p.a.;
- VISTA la nota n.2915 del 26.01.2023 con la quale l'Assessorato regionale per l'Energia e i Servizi di P.U.- Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, rappresenta all'ATI di Palermo che poiché, la richiesta avanzata con nota n.1980/2022 riguarda solo il trasferimento delle opere dal Comune di Borgetto all'ATI e quindi al Gestore, ma nulla prevede in ordine all'attività d'ingresso da parte dello stesso nella compagine societaria di Amap s.p.a., gestore del servizio idrico integrato, e quindi nell'ottica della migliore efficacia del provvedimento di commissariamento stesso, richiede di specificare se per il Comune di Borgetto risulta definitivamente completata la procedura di acquisizione delle quote di ingresso nella compagine societaria, ovvero se l'intervento sostitutivo nei confronti di detto Comune debba includere anche altre attività, quali ad esempio l'ingresso nella compagine sociale di Amap s.p.a.;
- VISTA la nota n.135 del 31.01.2023, con la quale l'Assemblea Territoriale Idrica di Palermo, rappresenta che il Comune di Borgetto non ha avviato alcuna attività per l'ingresso nella compagine societaria del Gestore Amap s.p.a., né deliberato l'acquisizione delle quote d'ingresso dello stesso nella compagine societaria;
- VISTA la nota n.17074 del 03.04.2023 con la quale l'Assessorato regionale per l'Energia e i Servizi di P.U.- Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, visto il protrarsi dell'inadempienza da parte del Comune di Borgetto, in ordine al mancato trasferimento della gestione del Servizio Idrico Integrato al Gestore Unico d'Ambito dell'ATO di Palermo Amap s.p.a., ha diffidato detto Comune, a completare le attività ivi declinate entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dalla notifica di detta diffida, avvenuta in pari data, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo;
- VISTO l'art. 147 comma 2 ter lett.b (introdotto con l'art.22 comma 1 quinquies del Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito in Legge 29 dicembre 2021, n. 233 "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*") che prevede che entro il 30 settembre 2022, l'Ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis dell'articolo 147 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- CONSIDERATO che il Comune di Borgetto non rientra tra le gestioni salvaguardate ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis, lett a) e lett. b) del D.Lgs 152/06;
- CONSIDERATO che continua a permanere lo stato di inadempienza da parte del Comune di Borgetto;
- RITENUTO di contro, che proprio l'attivazione dell'intervento sostitutivo previsto dalle sopra richiamate norme sia necessario e opportuno al fine di assicurare il pieno soddisfacimento degli adempimenti di legge sopra richiamati ed, in particolare, la conclusione dell'iter di



definizione dell'ingresso del Comune di Borgetto nella compagine sociale del Gestore Amap s.p.a. nonché il trasferimento e acquisizione, in concessione d'uso delle infrastrutture idriche per le successiva gestione al Gestore unico medesimo;

**RITENUTO** pertanto di dovere procedere all'individuazione di un soggetto con idonea qualificazione professionale, cui conferire l'incarico di Commissario ad acta nei confronti dell'Amministrazione inadempiente del Comune di Borgetto, finalizzato a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini della conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione per l'ingresso nella compagine sociale del Gestore Amap s.p.a. nonché al trasferimento e acquisizione, in concessione d'uso delle infrastrutture idriche per le successiva gestione al Gestore unico medesimo;

**RITENUTO** per tanto di dover provvedere alla nomina del Commissario ad acta;

**TUTTO** ciò premesso, ai sensi della vigente normativa;

### **DECRETA**

**Art. 1** Alla luce delle premesse, costituenti parte integrante del presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto all'art.172, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e all'art.9, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, che richiama funzioni e competenze di cui all'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19, ~~la~~ **Dott.ssa.Teresa Restivo.....**, è nominato Commissario ad acta presso il Comune di Borgetto con il compito di provvedere in via sostitutiva a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini della conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione per l'ingresso del Comune stesso nella compagine sociale del Gestore Amap s.p.a. nonché al trasferimento, in concessione d'uso delle infrastrutture idriche, per le successiva gestione, all'ATI di Palermo che a propria volta procederà al trasferimento della stessa al Gestore unico medesimo.

**Art. 2** Il Commissario ad acta di cui all'articolo precedente provvede, ai fini della conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione per l'ingresso del Comune di Borgetto nella compagine sociale del Gestore Amap s.p.a., nonché al trasferimento delle infrastrutture idriche ai fini gestionali, adottando in luogo e per conto dell'Amministrazione inadempiente, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, ogni atto necessario e/o utile.

**Art. 3** Al Commissario, che preventivamente all'espletamento dell'incarico deve dichiarare l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n.39/2013, spettano l'indennità di carica e responsabilità determinata con D.A. n. 40 del 08/06/2012, Tab. 3, dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nonché il rimborso delle spese sostenute, il cui onere complessivo sarà posto a carico del Comune di Borgetto.

**Art. 4** Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6, della l.r. n. 9 del 7 maggio 2015 e verrà notificato al Commissario ad acta, all'ATI Palermo, al Comune di Borgetto, al Gestore del S.I.I. Amap s.p.a., all'Assessorato reg.le delle autonomie locali e della funzione pubblica e all'Ufficio Territoriale di Governo di Palermo.

**IL PRESIDENTE  
SCHIFANI**

**L'ASSESSORE  
ON. GIOVANNI DI MAURO**